QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXV n° 11 15 Giugno 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Acquisti di carburanti dal 1 luglio 2018.**
2. **Dal 1° gennaio 2019 il via alla fatturazione elettronica.**
3. **Detrazione dell'IVA per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione dal 1 luglio 2018.**
4. **Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019.**
5. **Pagamenti accoppiati Art. 52 – anno 2017.**

1) Acquisti di carburanti dal 1 luglio 2018.

Con l'intento di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, in determinati settori, l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica è stato anticipato, **a far data dal 1 luglio 2018**, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonchè per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica, a norma dell'art. 1, c. 917, Legge di Bilancio 2018.

Tipi di carburanti soggetti all'obbligo ⇒ Proprio per le finalità dell'introduzione della fatturazione elettronica, dirette a contrastare I fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali, secondo l'interpretazione contenuta nella circolare n. 8/E, tra le cessioni soggette all'obbligo di emissione anticipata della fattura elettronica, vanno ricomprese tutte quelle relative alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori *per uso autotrazione*. In ordine all'applicazione della disciplina alle cessioni di gasolio agricolo, l'Agenzia delle Entrate ha per le vie brevi, per il momento, confermato che tali cessioni devono intendersi ricomprese nell'obbligo in questione attese le suddette finalità della normativa diretta, come detto, a contrastare i fenomeni di frode nel settore degli olii minerali e dell'immissione in consumo dai depositi fiscali, nonché nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Tuttavia, Confagricoltura ha espressamente richiesto un ulteriore approfondimento in considerazione degli usi specifici a cui sono destinate le macchine agricole. Peraltro, l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. Inoltre, per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (es. GPL, metano), l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.

Contenuto della fattura ⇒ Per quanto attiene il contenuto della fattura, fermo restando che è necessario assicurare la presenza dei dati richiesti dei predetti artt. 21 e 21 bis del DPR n. 633/72, non è richiesto, tra gli elementi obbligatori, il numero della targa o di altro estremo identificativo del veicolo, come invece è previsto per la "scheda carburante". Tuttavia, tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per altre finalità , come, per esempio, per la deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sui redditi. E' precisato che nel caso in cui si effettuano anche altri interventi od operazioni (es. riparazioni, lavaggio, ecc.), oltre all'acquisto del carburante, esposti in un'unica fattura che documenta cumulativamente tali operazioni, la stessa fattura dovrà, comunque, essere emessa in forma elettronica. Resta fermo, infine, che se la cessione del carburante e' accompagnata dal documento di trasporto, ex DPR n. 472/96 (DDT), sarà sempre possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

Modalità di pagamento ⇒ Ai fini della deducibilità dei costi d'acquisto dei carburanti e della detraibilità dell'IVA, è stato introdotto l'obbligo dell'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, c. 6 del DPR n. 605/73. In particolare, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate , prot. n. 73203/2018, ha inoltre, individuato quali mezzi idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento tracciabili: **a)** gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; **b)** i bonifici bancari o postali, i bollettini postali e l'addebito diretto in c/c. E' stato chiarito che gli stessi mezzi di pagamento devono ritenersi idonei anche ai fini della

deducibilità dei costi sostenuti in base alle norme del TUIR. Per quanto riguarda l'uso di carte e buoni carburanti, considerato che nelle motivazioni al predetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato evidenziato che devono ritenersi idonee le predette forme di pagamento, ancorché il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alle cessioni, va considerato valido, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi, l'uso di carte utilizzate nei c.d. contratti di "netting" o di altri sistemi, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, se la cessione/ricarica della carta, è regolata con gli strumenti di pagamento sopra richiamati. Parimenti, devono ritenersi validi anche i pagamenti effettuati in via "mediata", cioè all'interno di una concatenazione di pagamenti con strumenti tracciabili. E' il caso, ad esempio, del rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. In tal caso, se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel predetto Provvedimento Direttoriale) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato avvalendosi sempre di una delle modalità prima individuate (es. bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa risulterà deducibile da parte del datore di lavoro. Ci si riserva di fornire ulteriori informazioni sui temi trattati anche in funzione delle successive direttive che saranno impartite dall'amministrazione finanziaria.
(E. Cricca)

2) Dal 1 gennaio 2019 il via alla fatturazione elettronica.

La legge di bilancio 2018 ha disposto che a far data dal **1 gennaio 2019**, l'emissione della fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutti i rapporti commerciali che intercorrono tra soggetti passivi (operatori economici) residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e nei confronti dei privati. Inoltre, a partire dal **1 luglio 2018,** sarà obbligatorio adottare il predetto strumento per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Formazione e trasmissione della fattura elettronica ⇒ Con apposito provvedimento Prot. 89757/2018 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la gestione del processo di fatturazione elettronica utilizzando il formato XML per la generazione della fattura ed il Sistema di interscambio – SdI (apposita struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il recapito al soggetto ricevente. Più in particolare, la fattura elettronica, che deve contenere obbligatoriamente le informazioni richieste dall'art. 21 o 21 bis del DPR n. 633/72, va trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla, ai sensi del predetto art. 21 (cedente/prestatore), ovvero da un intermediario, cioè da un soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture elettroniche veicolate dal SdI. La trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata utilizzando una delle seguenti modalità: **A)** un sistema di posta elettronica certificata, "servizio PEC"; **B)** un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS; **C)** un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; **D)** un sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del servizio web dell' Agenzia delle Entrate: "Fatture e corrispettivi". Le modalità di cui alle predette lettere B) e C), che prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette e il SdI, ed un particolare grado di informatizzazione dello stesso soggetto trasmittente, necessitano di un preventivo processo di accreditamento, al termine del quale il SdI associa al canale telematico attivato un codice numerico di 7 cifre, c.d. "codice destinatario". Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli dei file, per la verifica della presenza delle informazioni obbligatorie. Nel caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tal caso, la fattura è considerata non emessa. Viceversa, in caso di superamento dei controlli, il SdI restituisce al soggetto trasmittente, al momento della consegna, una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.
Recapito della fattura elettronica ⇒ La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente ovvero per suo conto ad un intermediario). Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario prescelto per la ricezione dei file). In tal caso, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato. Qualora per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. In mancanza di utilizzo del servizio di registrazione, necessario per entrare nell'area web dell'Agenzia delle Entrate, il Provvedimento del Direttore dell'AdE, indica quali sono le informazioni necessarie per la compilazione del campo "Codice Destinatario" del file della fattura elettronica. Comunque, nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, o ad un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura (agricoltore esonerato ex art. 34 del DPR n. 633/72), l'emittente può valorizzare solo il campo "Codice Destinatario", con il codice convenzionale (composto da 7 zeri), e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate. La stessa procedura viene eseguita quando il cessionario/committente non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico "web service" o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche. In quest'ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al

cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell'area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.
Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica ⇒ Al fine dell'individuazione del momento di esigibilità dell'imposta, la stessa va identificata con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21 bis del D.P.R. n. 633/1972. In riferimento all'individuazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.
Intermediari ⇒ Come già detto, le fatture elettroniche possono essere trasmesse o ricevute attraverso il SdI avvalendosi della figura dell'intermediario (ad es. Confagricoltura) comunicando al cedente/prestatore l'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) dello stesso intermediario ovvero indicando tale indirizzo nell'apposito servizio di registrazione. La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita, oltre che al titolare dei dati (cedente/prestatore e cessionario/committente presenti in fattura) anche ai predetti intermediari appositamente delegati mediante i servizi online dell'Agenzia ovvero presso gli uffici di quest'ultima.
Conservazione delle fatture elettroniche ⇒ Attraverso l'adesione ad apposito accordo di servizio nell'area web dell'Agenzia delle Entrate è possibile conservare elettronicamente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute tramite il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate. L'adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario /committente.
Confagricoltura Bologna sta organizzandosi per fornire agli associati la necessaria assistenza per far fronte ai nuovi adempimenti, sia con un servizio interno che uno specifico servizio di assistenza per le aziende che vorranno gestire in prima persona la fatturazione utilizzando i nostri applicativi in remoto.
Nei prossimi mesi daremo le necessarie informazioni a tuti gli associati.
(E. Cricca)

3) Detrazione dell'IVA per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione dal 1 luglio 2018.

L'Amministrazione finanziaria ha emanato il 4 aprile scorso, il provvedimento con il quale, a norma della Legge di Bilancio 2018, **con decorrenza 1° luglio 2018**, sono state introdotte una serie di limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, e alla deducibilità dei relativi costi, subordinandoli all'utilizzo di forme di pagamento qualificato, **con contestuale abrogazione della scheda carburanti.** In particolare, la predetta Legge n. 205/2017, ha introdotto l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con modalità diverse dal contante per le operazioni effettuate **dal 1° luglio 2018**, con riferimento agli operatori IVA, al fine di poter detrarre l'imposta e dedurre le spese derivanti dall'acquisto. Tale disposizione si inserisce all'interno del pacchetto di norme che prevedono l'adozione obbligatoria la della **fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 proprio per le cessioni di carburanti, e, a partire dal 1° gennaio 2019, in via generale per tutti gli operatori economici.** Pertanto, dal 1° luglio c.a. la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi di cui all'articolo 164 del TUIR, sarà vincolata al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Analogamente, la detrazione IVA, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), DPR. n. 633/72, sarà riconosciuta anche se il pagamento verrà effettuato con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate. Più precisamente, il provvedimento succitato, dispone che, sia ai fini della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l'acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante. Di conseguenza, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, tutti i mezzi di pagamento considerati "tracciabili" come, per esempio: • bonifico bancario o postale; • bollettino postale; • assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; • addebito diretto in conto corrente; • carte di credito; • bancomat e carte prepagate. Sarà, inoltre, ancora possibile continuare ad utilizzare le cosiddette "carte carburanti", cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting", che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.
(E. Cricca)

4) Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019.

Per quanti interessati ricordiamo che sono aperti i termini per la presentazione della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto. La superficie minima richiesta è pari a 0,5 ettari; tale limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi. Sono ammesse a sostegno le seguenti operazioni: **Riconversione varietale, Ristrutturazione**, **Reimpianto in seguito ad estirpazione obbligatoria su decisione dell'autorità competente**, **Miglioramento delle tecniche di gestione.** Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute in data successiva alla protocollazione della domanda e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.
Contributi
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti: a) compensazione dei produttori per le **perdite di reddito** pari a 2000,00 €/HA nel caso di reimpianto e 1000,00 €/HA in caso di sovrainnesto; b) contributo ai **costi di ristrutturazione e di riconversione** differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento. È riconosciuta un contributo ad ettaro 900,00 € quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a

seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto. Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00. Il contributo è erogato secondo i livelli di sostegno indicati nella tabella di cui alla Delibera ed in relazione alla spesa ammessa. Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere. Le spese relative ai lavori in economia possono essere riconosciute fino al 50% dei costi ammissibili. Le domande devono essere presentate in via telematica **entro il 30 giugno 2018**. Gli uffici sono a disposizione per qualunque chiarimento.
(A. Caprara)

5) Pagamenti accoppiati Art. 52 – anno 2017.

Vi informiamo che l'Agea Coordinamento ha emanato l'allegata circolare prot. n. 48080 del 5 giugno 2018 con la quale vengono fissati gli importi unitari per le misure di sostegno accoppiato per la campagna 2017.

SETTORE ZOOTECNIA	
Vacche da latte	€. 79,67 capo
Vacche da latte di allevamenti ubicati in zone montane	€ 60,99 capo
Bufale	€ 45,97 capo
Vacche nutrici da carne a duplice attitudine iscritte a libri genealogici	€ 111,17 capo
Vacche nutrici da carne a duplice attitudine (per allevamenti che aderiscono a piani selettivi o di gestione della razza)	€ 22,17 capo
Vacche nutrici da carne a duplice attitudine non iscritte a libri genealogici	€ 89,39 capo
Capi bovini macellati (età 12-24 mesi) allevati per almeno 6 mesi	€ 36,72 capo
Capi bovini macellati (età 12-24 mesi) allevati per almeno 12 mesi	€ 67,52 capo
Capi bovini macellati (età 12-24 mesi) allevati per almeno 6 mesi aderenti a sistemi qualità	€ 67,52 capo
Capi bovini macellati (età 12-24 mesi) allevati per almeno 6 mesi certificati ai sensi del reg. 1151/2012	€ 67,52 capo
Capi bovini macellati (età 12-24 mesi) allevati per almeno 6 mesi aderenti a sistemi di etichettatura	€ 67,52 capo
Agnelle da rimonta	23,85 capo
Capi ovini e caprini macellati	€ 5,39 capo

Per i pagamenti relativi agli allevamenti associati alle zone montane il contributo per capo viene calcolato sommando 60,99 € a 79,67 €. Lo stesso vale per le vacche nutrici di razze da carne o a doppia attitudine iscritte ai libri genealogici (€. 111,17) e aderiscono a piani selettivi o di gestione della razza.

SETTORE SEMINATIVI	
Premio soia	56,96 €/HA
Premio colture proteaginose	48,44 €/HA
Premio frumento duro	80,70 €/HA
Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose	22,88 €/HA
Riso	96,71 €/HA
Barbabietola da zucchero	443,76 €/HA
Pomodoro da industria	173,74 €/HA
Superfici a Olivo	112,13 €/HA
Superfici a Olivo coltivate su terreni con pendenza superiore al 7,5%	152,12 €/HA
Superfici a Olivo che aderiscono a sistemi di qualità	155,67 €/HA

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna